Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 14 agosto 1965** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 luglio 1965, n. **963**.
Disciplina della pesca marittima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e sfera di applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.

E' considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.

Art. 2.

Organi di studio e ricerca

Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria della pesca, della produzione ittica, e per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero della marina mercantile può avvalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine.

L'azione di cui al precedente comma è integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913.

Art. 3.

Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca

Il Ministero della marina mercantile è chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti.

Il Ministero della pubblica istruzione, intesa con il Ministero della marina mercantile, curerà che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curerà altresì che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonchè nozioni di economia e diritto della pesca.

Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.

Art. 4.

Studi e indagini sulla pesca

Il Ministero della marina mercantile può promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca nonchè curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca.

Art. 5.

Commissione consultiva centrale

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

La Commissione è chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonchè su qualsiasi materia sulla quale il Ministro per la marina mercantile ritenga opportuno interpellarla.

In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.

Art. 6.

Composizione della Commissione consultiva centrale

La Commissione consultiva centrale è così composta:

a) il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che la presiede;

b) il direttore generale della pesca marittima;

c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente per le discipline medica e veterinaria;

m) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;

n) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;

o) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

p) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, designati, due, dal Consiglio nazionale delle ricerche e, due, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

q) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

r) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

s) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

t) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

u) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

v) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati una sola volta.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperti in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

Art. 7.

Commissioni consultive locali

Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima.

La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del Compartimento marittimo.

Art. 8.

Composizione delle Commissioni consultive locali

La Commissione consultiva locale è così composta:

a) il capo del Compartimento marittimo;

b) l'addetto alla pesca della Capitaneria di porto;

c) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di pesca marittima;

d) un rappresentante di ogni Amministrazione provinciale competente per territorio;

e) un rappresentante degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

g) due docenti universitari o cultori o insegnanti degli Istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designati dal provveditore agli studi della sede del Compartimento marittimo;

h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio;

i) quattro rapresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate ciascuna dalle associazioni sindacali a base provinciale;

l) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali;

m) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;

n) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

o) un rappresentante degli Uffici dei medici provinciali competenti per territorio;

p) un rappresentante degli Uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;

q) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici, scelti, tra terne designate da ciascuna associazione sindacale a base provinciale.

La Commissione è presieduta dal capo del Compartimento; il segretario è scelto tra il personale della Capitaneria di porto.

I membri della Commissione sono nominati dal capo del Compartimento marittimo, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Possono essere chiamate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperti in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Art. 9.

Registro dei pescatori marittimi

Presso le Capitanerie di porto è istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima.

Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.

Art. 10.

Iscrizione dei pescatori

L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi.

L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti.

L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso.

Art. 11.

Registro delle imprese di pesca

Presso ogni Capitaneria di porto è istituito un registro delle imprese di pesca.

Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca.

Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità di iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.

Art. 12.
Permesso di pesca

Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso.

Il permesso di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente articolo 11.

Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 13.
Personale marittimo

In deroga alle vigenti disposizioni di legge è consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attività di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di età e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle matricole.

Art. 14.
Limiti e modalità dell'esercizio della pesca

Il regolamento determina i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:

a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;

b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;

c) i limiti e le modalità dell'impiego di corrente elettrica o di altri sistemi speciali di pesca;

d) i limiti e le modalità per la concessione delle autorizzazioni alla immissione di rifiuti nelle acque marittime;

e) i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca.

Art. 15.
Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca

Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti nonchè detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamenti permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonchè detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare o commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonchè raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

e) immettere, direttamente o indirettamente, o diffondere nelle acque sostanze inquinanti: sono considerate inquinanti le sostanze estranee o facenti parte della normale composizione delle acque naturali, che costituiscano un diretto nocumento per la fauna ittica o che determinino alterazioni chimiche o fisiche dell'ambiente, tali da influenzare sfavorevolmente la vita degli organismi acquatici;

f) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi e strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonchè sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto.

Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate.

Art. 16.
Scoperta di banco di corallo

Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque di cui all'articolo 1, primo comma, ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni di pesca successive a quella della scoperta, purchè faccia denuncia della scoperta stessa nei modi indicati dal regolamento.

Art. 17.
Disciplina della pesca sportiva

Il regolamento stabilisce le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva e determina i casi nei quali è consentito l'uso di attrezzi non individuali.

Art. 18.
Pesca subacquea

La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

Il regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari.

Art. 19.
Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza

La disciplina della pesca e la vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministero della marina mercantile, dalle autorità marittime locali e dagli enti locali, regionali e provinciali.

Art. 20.
Organi di polizia

Il Ministero della marina mercantile coordina l'attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca ivi comprese le guardie particolari.

Art. 21.

Persone incaricate della vigilanza

Salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente.

Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

Art. 22.

Nomina di agenti giurati per la vigilanza

Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo.

Art. 23.

Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito

Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

Art. 24.

Pene per le contravvenzioni

Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere *a*), *b*), *c*) è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 300.000.

E' punito con l'ammenda fino a lire 50 mila chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

E' punito con l'ammenda fino a lire 100 mila chiunque cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici; alla stessa pena soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. Con la stessa pena è punito altresì chi viola le norme stabilite dal regolamento per l'esercizio della pesca subacquea.

E' punito con l'arresto e con l'ammenda fino a lire 100 mila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione, da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente art. 23.

Art. 25.

Pene per i delitti

Chiunque violi le disposizioni del precedente articolo 15, lettere *d*), *e*), *f*) è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire un milione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 26.

Pene accessorie

La condanna per i delitti e le contravvenzioni previsti e puniti dalla presente legge, comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera *f*) dell'articolo 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite negli articoli 15 e seguenti della presente legge;

c) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore a mesi due, aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva.

La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante, e dei relativi arredi ed attrezzi, con il quale è stato commesso il reato; qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi;

d) l'interdizione di esercitare la pesca marittima in qualunque forma, anche alle dipendenze altrui, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi, ovvero fino ad un anno in caso di recidiva. L'interdizione all'esercizio della pesca è annotata nel registro dei pescatori marittimi di cui al precedente articolo 9.

e) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

Art. 27.

Contravvenzioni all'articolo 17

Chiunque contravvenga alle norme di cui all'articolo 17 è punito con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 28.

Sfruttamento abusivo di banco di corallo

Chiunque sfrutta un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto dall'articolo 16. senza il consenso del titolare del diritto, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire un milione.

Art. 29.

Risarcimento del danno

Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, in persona del Ministro per la marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

Art. 30.

Responsabilità civile

L'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidamente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Art. 31.

Sanzioni disciplinari

Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione.

Art. 32.

Potere del Ministro per la marina mercantile

Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.

Art. 33.

Disposizioni transitorie

I regolamenti di cui alla presente legge dovranno essere emanati entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Le disposizioni della presente legge, che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non saranno emanate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1965

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — REALE — COLOMBO — GUI — FERRARI AGGRADI — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 luglio 1965, n. 964.

Ente « Casa Buonarroti », con sede in Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente « Galleria Buonarroti », con sede in Firenze, il cui statuto fu approvato con decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 518, assume la denominazione di « Casa Buonarroti ».

L'Ente ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

L'Ente « Casa Buonarroti », in aggiunta ai propri fini istituzionali, promuove il progresso degli studi sulla vita e sull'opera di Michelangelo, cura la pubblicazione delle « Carte Buonarroti » in suo possesso e provvede alla redazione e pubblicazione del *corpus* dei disegni di Michelangelo.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, è composto: dal sindaco della città di Firenze o da un suo delegato; dal soprintendente alle Gallerie di Firenze, dal direttore della biblioteca Mediceo Laurenziana; da uno studioso delle opere michelangiolesche scelto in una terna di nomi proposti dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti e da un rappresentante della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Firenze.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente.

Le funzioni di segretario-economo sono esercitate da un impiegato di concetto della Soprintendenza alle gallerie o della Soprintendenza ai monumenti di Firenze, nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del competente soprintendente.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione nomina il direttore dell'Ente con l'osservanza delle norme del regolamento organico di cui al successivo articolo 7. Al direttore, oltre alle attribuzioni che saranno definite nello statuto, spetta il compito di assicurare l'ordinato funzionamento dei servizi amministrativi e la buona conservazione del patrimonio artistico e bibliografico dell'Ente.

Art. 5.

Per l'attuazione dei fini previsti dal precedente articolo 2, il Consiglio di amministrazione dell'Ente può avvalersi, alle condizioni e con le modalità stabilite nel regolamento organico di cui al successivo articolo 7, dell'opera di persone, anche straniere, particolarmente esperte nel campo degli studi michelangioleschi.

Art. 6.

L'esercizio finanziario della Casa Buonarroti coincide con l'esercizio finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione e il conto consuntivo devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio ed entro il 30 aprile di ogni anno per il successivo inoltro al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Il riscontro della gestione è affidato a tre revisori dei conti, dei quali due sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione ed uno dal Ministro per il tesoro. Il Collegio elegge nel proprio seno il presidente.

I membri del Collegio durano in carica un triennio e possono essere confermati.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente, redigendo su di essi apposite relazioni, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziario. Essi possono, altresì, assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto di nomina il Consiglio di amministrazione predisporrà il nuovo statuto dell'Ente nonchè il regolamento per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del direttore e del restante personale.

Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato, mentre il regolamento sarà approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

All'Ente « Casa Buonarroti » è concesso un contributo annuo nella misura di lire 35 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, da iscriversi nello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere derivante dalla presente legge nell'anno finanziario 1965 si provvede con una aliquota del gettito relativo all'applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, recante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1965.

Attribuzione per l'anno 1963 alla Regione sarda della quota del 77 % dell'imposta generale sull'entrata, riscossa nell'ambito regionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello Statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello Statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, per l'anno 1963, alla Regione stessa;

Vista la legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Vista la legge 18 dicembre 1959, n. 1079, recante disposizioni per l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino;

Vista la legge 16 settembre 1960, n. 1014, concernente la sistemazione dei bilanci comunali e provinciali;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1371, riguardante l'abolizione dell'imposta comunale sul bestiame;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 56, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari degli anni 1962, 1963, 1964 e 1965;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952 riguardante lo sdoppiamento degli Uffici imposta generale sull'entrata di Roma e di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1963, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, la quota del 77% dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tal fine si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di Tesoreria provinciali dell'Isola e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° Ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma. Detti importi dei versamenti saranno decurati delle quote dell'11%, del 2% e del 1,60% devolute a favore dei Comuni e delle Provincie ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, nonchè delle quote devolute ai Comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'intendente di finanza di Roma, comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla Regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 7271 aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1965

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1965

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1965
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 169

(5778)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1965.

Soppressione della Sottosezione di archivio di Stato di Urbania.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1958, con il quale è stata istituita in Urbania una sottosezione di Archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli articoli 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Ritenuto che non sussistono le condizioni previste dai richiamati articoli 3 e 57 del menzionato decreto, per la trasformazione della anzidetta sottosezione di Archivio di Stato in sezione di Archivio di Stato;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La sottosezione di Archivio di Stato di Urbania è soppressa a decorrere dal 20 agosto 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1965
Registro n. 24 *Interno, foglio n.* 190

(5592)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1965.

Soppressione della Sottosezione di archivio di Stato di Cagli.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1960, con il quale è stata istituita in Cagli una sottosezione di Archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863:

Visti gli articoli 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Ritenuto che non sussistono le condizioni previste dai richiamati articoli 3 e 57 del menzionato decreto, per la trasformazione della anzidetta sottosezione di Archivio di Stato in sezione di Archivio di Stato;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La sottosezione di Archivio di Stato di Cagli è soppressa a decorrere dal 20 agosto 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1965
Registro n. 24 *Interno, foglio n.* 189

(5591)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1965.

Nomina di consiglieri di amministrazione dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese » di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1958, n. 316, recante modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese »;

Considerato che in attuazione del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 316 spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominare, con proprio decreto, sei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, di cui tre in rappresentanza dei consumatori e tre dei lavoratori, su designazione, rispettivamente, delle Amministrazioni provinciale e comunale di Torino e delle Associazioni sindacali che operano in detta Provincia;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente la durata in carica dei consiglieri di amministrazione dell'Ente;

Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'Ente è decaduto per compiuto triennio e che pertanto occorre procedere alla nomina dei nuovi consiglieri di amministrazione di cui al citato art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 316;

Viste le designazioni a tal fine effettuate dagli organismi interessati;

Decreta:

Sono nominati consiglieri d'amministrazione dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese », per la durata di un triennio, a decorrere dal 1° agosto 1965:

a) in rappresentanza dei consumatori, i signori:

Malvicini Matteo, designato dall'Amministrazione provinciale di Torino;

Piovano dott. Carlo e Montermini cav. Otello, designati dall'Amministrazione comunale di Torino;

b) in rappresentanza dei lavoratori, i signori:

Lamera Michelangelo, Savio Remo e Antonioli comm. Giovanni, designati dalle Associazioni sindacali operanti in provincia di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(5239)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota del 29 luglio 1965, n. 7785, con la quale l'Amministrazione provinciale di Viterbo comunica che con decreto del Presidente della Repubblica, in data 21 luglio 1965, è stato provveduto allo scioglimento del Consiglio provinciale di Viterbo ed alla nomina di una Commissione straordinaria costituita dal prefetto a riposo avv. Filippo Di Giovanni, presidente, dal dott. Giovanni Santini, vice prefetto, e dal dott. Giuseppe Foti, vice prefetto;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il prof. Igino Rampichini, cessato dalla carica di Presidente dell'Amministrazione provinciale di Viterbo, con l'avv. Filippo Di Giovanni, nominato presidente della Commissione straordinaria reggente l'Amministrazione provinciale di Viterbo;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Filippo Di Giovanni è chiamato a fare parte, quale presidente della Commissione straordinaria reggente l'Amministrazione provinciale di Viterbo, del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, in sostituzione del prof. Igino Rampichini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(5759)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1965.

Soppressione della Sottosezione di archivio di Stato di Vasto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 1960, con il quale è stata istituita in Vasto una Sottosezione di archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli articoli 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Ritenuto che non sussistono le condizioni previste dai richiamati articoli 3 e 57 del menzionato decreto, per la trasformazione della anzidetta Sottosezione di archivio di Stato in Sezione di archivio di Stato;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli Archivi;

Decreta:

La Sottosezione di archivio di Stato di Vasto è soppressa a decorrere dal 23 agosto 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1965
Registro n. 27 Interno, foglio n. 82

(5930)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1117 del 5 agosto 1965 riguardante le scorie Thomas e i concimi chimici semplici, composti e complessi.

Con circolare n. 1117 del 5 agosto 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

CONCIMI CHIMICI

A modifica delle norme di cui al provvedimento n. 1078 del 4 giugno 1964 riguardanti le scorie Thomas ed al provvedimento n. 1062 del 21 febbraio 1964 riguardante i concimi chimici semplici, composti e complessi, viene stabilito quanto segue con decorrenza immediata.

SCORIE THOMAS

A seguito della cessazione della produzione nazionale e la conseguente esclusiva importazione di prodotto estero i prezzi delle scorie Thomas vengono regolati come appresso:

a) *Prezzi franco vagone stazione frontiera.*

I prezzi che saranno praticati dagli importatori per la campagna 1965-1966 per le scorie Thomas, contenenti il 18/20 % di anidride fosforica (P_2O_5) di cui solubile non meno del 75 %, con finezza di macinazione superiore al 75 % al setaccio Kahl n. 100, merce insaccata, peso lordo per netto, compreso imballaggio in sacchi carta, resa franco vagone stazione frontiera non sdoganata, risultano come appresso:

L. 1.550 a q.le vagone Modane } a scelta del compratore.
L. 1.675 a q.le vagone Chiasso }

I suddetti prezzi sono comprensivi degli oneri a carico degli importatori e del loro beneficio, mentre non vi sono compresi l'imposta generale sull'entrata allo sdoganamento in ragione del 5 % una tantum ed i diritti amministrativi e di statistica in ragione di L. 6,50 al q.le.

b) *Prezzi di vendita al consumo.*

I Comitati dei prezzi, nelle Provincie consumatrici, determineranno i prezzi di vendita al consumo delle scorie Thomas, aggiungendo ai suddetti prezzi (secondo la base più conveniente) le voci seguenti:

spesa di trasporto, compresi i relativi facchinaggi, dalla stazione di frontiera al magazzino di vendita, con l'aggiunta di una quota per calo e sfrido non superiore all'1 % del prezzo franco frontiera;

il compenso al grossista in ragione di L. 35 e quello al dettagliante in ragione di L. 60 per q.le.

PERFOSFATO MINERALE

1) Il prezzo del perfosfato minerale è stabilito in:

L. 84 — per unità di anidride fosforica, per il perfosfato polverulento;

L 87,50 per unità di anidride fosforica, per il perfosfato granulato.

Il titolo da conteggiare nella determinazione dei prezzi per quintale è quello che corrisponde alla cifra più bassa delle due con cui viene definito il titolo, aumentata di 0,70.

I prezzi suddetti si riferiscono a merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, ovvero franco porto o transito di confine, imballaggio da fatturare a parte.

Per le consegne alla rinfusa il prezzo è riferito al peso netto.

2) I compensi di distribuzione sono fissati nelle misure di L. 35 al q.le per il grossista e di L. 60 al q.le per il dettagliante.

Per le vendite dirette dal produttore ad agricoltori singoli od associati, si applica l'aggiunta del solo compenso sopra previsto per il grossista, semprechè i ritiri a mezzo ferrovia non siano inferiori al vagone completo e quelli con mezzi dell'acquirente non siano inferiori a 50 q.li.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 5.000 quintali di perfosfato dallo stesso fornitore.

3) I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo aggiungendo al prezzo massimo risultante per quintale le seguenti maggiorazioni nell'ordine indicato:

a) spesa effettiva di trasporto (compresi i relativi facchinaggi) dallo stabilimento di produzione al magazzino di vendita;

b) imposta generale sull'entrata « una tantum » 5 %;

c) quota per calo e sfrido in misura non superiore all'1 %;

d) compensi di distribuzione nella misura più sopra ricordata;

e) imballaggio e relativa imposta generale sull'entrata, con i seguenti importi per i sacchi impiegati:

per sacco juta da kg. 100	L. 160	(esclusa IGE)
per sacco juta da kg. 50	» 110	» »
per sacco carta da 3 fogli da kg. 50	» 45	» »
per sacco carta da 4 fogli, di cui 2 bitumati, da kg. 50	» 60	» »
per sacco di materiale plastico da kg. 50 .	» 70	» »

CONCIMI AZOTATI SEMPLICI

1) I prezzi di vendita per merce resa franco destino e al consumo, alle condizioni appresso specificate, dei fertilizzanti azotati vengono fissati come appresso in lire per q.le:

MESE DI ACQUISTO	Solfato ammonico 20/21 a destino	Solfato ammonico 20/21 al consumo	Nitrato ammonico 20/21 a destino	Nitrato ammonico 20/21 al consumo	Nitrato ammonico 26/27 a destino	Nitrato ammonico 26/27 al consumo
Luglio-agosto .	2.050	3.310	2.605	2.865	3.215	3.475
Settembre .	3.090	3.350	2.645	2.905	3.265	3.525
Ottobre .	3.130	3.390	2.685	2.945	3.315	3.575
Novembre	3.170	3.430	2.725	2.985	3.365	3.625
Dicembre (prezzo base)	3.210	3.470	2.765	3.025	3.415	3.675
Gennaio . . .	3.250	3.510	2.805	3.065	3.465	3.725
Febbraio	3.290	3.550	2.845	3.105	3.515	3.775
Da marzo a giugno	3.330	3.590	2.885	3.145	3.565	3.825

MESE DI ACQUISTO	Nitrato di calcio 13/14 a destino	Nitrato di calcio 13/14 al consumo	Nitrato di calcio 15/16 a destino	Nitrato di calcio 15/16 al consumo	Calciocianamide 15/16 a destino	Calciocianamide 15/16 al consumo
Luglio-agosto	2.540	2.800	2.860	3.120	3.400	3.670
Settembre . .	2.580	2.840	2.900	3.160	3.460	3.730
Ottobre .	2.620	2.880	2.940	3.200	3.500	3.770
Novembre	2.660	2.920	2.980	3.240	3.540	3.810
Dicembre (prezzo base)	2.700	2.960	3.020	3.280	3.580	3.850
Gennaio . .	2.740	3.000	3.060	3.320	3.640	3.910
Febbraio	2.780	3.040	3.100	3.360	3.680	3.950
Da marzo a giugno	2.820	3.080	3.140	3.400	3.720	3.990

I prezzi per quintale di calciocianamide al titolo 15/16 sovraripportati valgono anche per la calciocianamide 20/21 riferiti a 75 kg. di prodotto.

Nei prezzi *a destino* sopra indicati è compresa l'IGE 5 % una tantum e si riferiscono a merce confezionata in sacchi di carta da kg. 50 (ovvero di kg. 37,50 per la calciocianamide titolo 20/21), peso lordo per netto, imballaggio e trasporto compresi, resa su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore.

I prezzi *al consumo* di cui sopra si riferiscono a merce resa sul mezzo di trasporto del consumatore al magazzino del rivenditore, confezionata in sacchi di carta da kg. 50 (ovvero di kg. 37,50 per la calciocianamide titolo 20/21), peso lordo per netto; essi sono comprensivi del prezzo a destino come sopra indicato e di tutti gli oneri di distribuzione ivi compresi: compenso al grossista (L. 55 al q.le), quello al dettagliante (L. 125 al q.le), magazzinaggio, facchinaggio, calo, sfrido, ecc.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 2.500 quintali di fertilizzanti azotati (bianchi e neri) per ritiri cumulativi da qualsiasi produttore.

Nel caso di consegne franco stazione destino ad agricoltori, singoli od associati, di quantitativi non inferiori al vagone completo, il venditore è tenuto a praticare, sui prezzi sopraindicati al consumo un abbuono di L. 28 per 75 kg. di calciocianamide 20/21 e di L. 37 al q.le per gli altri concimi azotati.

2) Qualora la merce venga consegnata in sacchi di juta o di juta-carta o di materiale plastico, il venditore, in aggiunta al prezzo, ha la facoltà di addebitare al compratore la differenza tra il costo di tali sacchi e quello dei sacchi di carta entro i limiti come appresso indicati per quintale di merce, ige compresa:

Solfato ammonico:

in sacco juta da kg. 100	L. 50
in sacchi juta da kg. 50	» 140
in sacchi materiale plastico da kg. 50 . . .	» 50

Nitrato ammonico:

in sacco juta con 1 foglio di carta bitumata, da kg. 100 .	» 70
in sacchi juta con 1 foglio di carta bitumata, da kg. 50 .	» 170
in sacchi materiale plastico da kg. 50 . .	» 40

Nitrato di calcio:

in sacco juta con 1 foglio di carta bitumata, da kg. 100	» 100
in sacchi juta con 1 foglio di carta bitumata, da kg. 50	» 150
in sacchi materiale plastico da kg. 50 . . .	» 40

Calciocianamide:

in sacco juta con 1 foglio di carta bitumata, da kg. 75	» 80
in sacchi di materiale plastico da kg. 37,50 .	40

CONCIMI COMPOSTI E COMPLESSI

1) Agli effetti del prezzo si intendono « composti » i fertilizzanti formati con miscele di fertilizzanti semplici e « complessi » quelli che contengono due o più elementi fertilizzanti primari (azoto, fosforo e potassio) che sono stati chimicamente combinati con apposito processo di produzione.

Nella etichetta che indica la composizione del concime devono risultare gli elementi fertilizzanti, i titoli minimi garantiti di ciascun elemento e, ove sia il caso, la definizione di « concime complesso ». In mancanza della indicazione di tale qualità, il concime viene considerato composto ai fini del calcolo del prezzo.

Per i concimi composti e complessi il *prezzo base* di vendita franco destino sarà calcolato tenendo conto del numero delle unità minime garantite per quintale di prodotto e adottando le quote per unità fertilizzanti, le quote fisse di produzione, nonchè la quota aggiuntiva per resa franco destino di merce imballata, risultanti dalla seguente tabella.

	Concimi composti	Concimi complessi		
		fino a 20 unità fertilizzanti	da oltre 20 fino a 30 (escluso) unità fertilizzanti	con 30 e più unità fertilizzanti
Quota variabile in lire per unità:				
azoto ammoniacale, nitrico e ureico	120,5	120,5	133,5	136,5
azoto cianamidico . .	200	200	—	—
anidride fosforica	85	85	90	92
potassio (K_2O) da cloruro	60	62	68	68
potassio (K_2O) da solfato	82	84	92	92
Quote fisse, in lire per quintale di prodotto:				
quota di produzione:				
complessi	—	70	160	190
composti granulati	20	—	—	—
quota aggiuntiva per resa franco destino di merce imballata	515	520	540	540

Ottenuto il *prezzo base* franco destino per ciascun prodotto applicando le aliquote di cui sopra, i prezzi franco destino nei vari mesi di acquisto si determinano tenendo conto delle variazioni indicate nella seguente tabella.

Scala prezzi concimi composti e complessi

	A Fino a L/q. 3.200 variazione sul prezzo base L/q.	*B* Da L/q. 3.201 a L/q. 4.200 variazione su prezzo base L/q.	*C* Da L/q. 4.201 a L. 5.200 variazione su prezzo base L/q.	*D* Oltre L/q. 5.200 variazione sul prezzo base L/q.
Maggio-giugno	— 120	— 180	— 210	— 240
Luglio	— 80	— 120	— 140	— 160
Agosto	— 40	— 60	— 70	— 80
Settembre-ottobre-novembre (prezzo base)	—	—	—	—
Dicembre	+ 40	+ 60	+ 70	+ 80
Gennaio	+ 80	+ 120	+ 140	+ 180
Febbraio-marzo-aprile	+ 120	+ 180	+ 210	+ 240

Ai prezzi sopra specificati va aggiunta l'I.G.E. 5 % « una tantum ».

I prezzi risultanti dall'applicazione delle quote di cui sopra saranno arrontondati alle 5 lire (superiori ed inferiori).

Non è ammessa alcuna maggiorazione per l'aggiunta di elementi fertilizzanti diversi da quelli sopra elencati, salvo apposita decisione del Comitato interministeriale prezzi.

I prezzi in tal modo risultanti di riferiscono a merce confezionata in sacchi carta da kg. 50, peso lordo per netto, imballaggio e Ige compresi, resa su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore.

2) I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo per merce resa su mezzo di trasporto del compratore, applicando ai prezzi come sopra determinati per il franco magazzino rivenditore, soltanto le seguenti maggiorazioni:

a) compenso forfettario per facchinaggi, magazzinaggi, calo, sfrido, ecc. L. 80 al q.le;

b) compenso di distribuzione al q.le:

grossista L. 55, dettagliante L. 125 per i concimi complessi il cui prezzo base (1) franco destino rivenditore non superi le L. 3.200 al q.le;

grossista L 70 dettagliante L. 150 per i concimi composti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore sia compreso tra L. 3.201 e L. 4.200 al q le;

grossista L. 80 - dettagliante L. 165 per i concimi composti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore sia compreso tra L. 4.201 e L. 5.200 al q.le;

grossista L. 105 - dettagliante L. 205 per i concimi composti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore superi le L. 5.200 al q.le

Qualora la merce venga consegnata in sacchi di juta o di materiale plastico, il venditore ha la facoltà di addebitare al compratore, in aggiunta al prezzo, la differenza tra il costo attribuito a tali sacchi e quello dei sacchi carta, nel limite delle seguenti differenze per quintale di merce, Ige compresa:

per sacco juta da kg. 100 . . . . . L. 70
per due sacchi juta da kg. 50 . . . . . » 140
per due sacchi di materiale plastico, da kg. 50 » 50

Nessuna ulteriore maggiorazione è ammessa per diramazioni o smistamenti fra i magazzini dei distributori, o a qualsiasi altro titolo.

I compensi di distribuzione previsti per il grossista potranno essere aggiunti in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 2.500 quintali di fertilizzanti complessi per ritiri cumulabili da qualsiasi produttore.

I rivenditori sono obbligati ad attenersi immediatamente alle norme sopra riportate per la formazione dei prezzi di vendita al consumo.

I Comitati provinciali dei prezzi pubblicheranno in apposito listino i prezzi al consumo per i concimi composti e complessi impiegati nella Provincia, anche su richiesta degli interessati. Inoltre richiameranno i venditori all'obbligo di tenere affisso, nei locali di vendita, il listino dei prezzi dei concimi da essi venduti.

I Comitati provinciali dei prezzi sono pregati di comunicare, entro il 15 settembre 1965, i prezzi localmente stabiliti per il perfosfato minerale ed i concimi composti e complessi con le relative componenti.

(1) Mesi di settembre, ottobre e novembre.

Roma, addì 5 agosto 1965

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: LAMI STARNUTI

(5907)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio irriguo « Serioletta », con sede nel comune di Roverbella (Mantova)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 13691, in data 26 luglio 1965, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il cav uff. dott. Alberto Azzali è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio irriguo « Serioletta », con sede nel comune di Roverbella (Mantova), in sostituzione del cav. uff. Carlo Moreschi, deceduto.

(5338)

Approvazione dei criteri di classifica dei terreni per il riparto delle spese di prosciugamento del Consorzio di miglioramento fondiario « Po Morto e Digagnola », con sede in Mantova.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 16218, in data 26 luglio 1965, sono stati approvati, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, i criteri di classifica dei terreni per il riparto delle spese del prosciugamento del Consorzio di miglioramento fondiario « Po Morto e Digagnola » (Bacino Po Morto), con sede in Mantova, deliberati dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 9 maggio 1964.

(5339)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Cancellara (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.279.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5465)

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Castelmezzano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.538.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5466)

Autorizzazione al comune di Castronuovo Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Castronuovo Sant'Andrea (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 952.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5467)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Lagonegro (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.307.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5468)

Autorizzazione al comune di Maschito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Maschito (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.890.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5469)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,71
1 Dollaro canadese	579,312
1 Franco svizzero	144,755
1 Corona danese	90 —
1 Corona norvegese	87,345
1 Corona svedese	120,756
1 Fiorino olandese	173,785
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,462
1 Lira sterlina	1743,085
1 Marco germanico	155,702
1 Scellino austriaco	24,21
1 Escudo Port.	21,75

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1965, avranno luogo in Roma, presso la sede del Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno, 4, nei giorni 8 e 9 settembre 1965, con inizio alle ore 8,30.

(5617)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche. il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1965, n. 17, avranno luogo in Roma, presso la sede del Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno, 4, nei giorni 6 e 7 settembre 1965, con inizio alle ore 8,30.

(5618)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e Chinino », della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria navale e aeronautica), abilitati all'esercizio della professione.

In relazione all'art. 14 del decreto ministeriale n. 00/33517 del 29 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile successivo, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 232, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 10 giugno 1965, con il quale è stato indetto il concorso di cui sopra, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 26, 27 e 29 novembre 1965 quelle obbligatorie e nel successivo giorno 30 la prova facoltativa di lingue estere, con inizio alle ore 8,30.

(5826)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria navale, aeronautica e mineraria), abilitati all'esercizio della professione.

In relazione all'art. 14 del decreto ministeriale n. 00/30001 del 29 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile successivo, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 231, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 dell'11 giugno 1965, con il quale è stato indetto il concorso di cui sopra, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 1965 quelle obbligatorie e nel successivo giorno 14 la prova facoltativa di lingue estere, con inizio alle ore 8,30.

(5827)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito dei candidati al concorso per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 14 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 30 luglio 1964, con il quale è stato indetto un concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visti i decreti ministeriali in data 25 novembre 1964 e 18 febbraio 1965, con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Viste le norme sulle preferenze nei pubblici concorsi;

Vista la graduatoria di merito formata dalla suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Guastiechi Giancarlo	punti	78,56	su 120
2.	Bevacqua Letterio	»	77,50	»
3.	Sparagna Andrea, ex combattente, invalido di guerra, 2 croci al merito di guerra	»	76,85	»
4.	Martinelli Giuseppe	»	76,66	»
5.	Tabacchi Ugo, partigiano combattente, invalido di guerra, 3 croci al merito di guerra	»	76,08	»
6.	Vargiu Piero	»	73,47	»
7.	Nardelli Antonio	»	72,58	»
8.	Chiricosta Luigi	»	72,05	»
9.	Barone Francesco	»	68,22	»
10.	Venturini Mario	»	64,54	»
11.	Papilli Luigi	»	61,19	»
12.	Lattanzi Pietro	»	59,24	»
13.	Bergamasco Andrea	»	58,50	»
14.	Caputo Stefano	»	57,95	»
15.	Arnone Salvatore	»	57,59	»
16.	Nonna Antonio	»	57,29	»
17.	Santagata Ferdinando	»	56,47	»
18.	Bartellini Pierino	»	56,24	»
19.	Coletti Giancarlo	»	56,16	»
20.	Calogiuri Lorenzo	»	55,64	»
21.	Massini Lina	»	55,55	»
22.	Nassetti Floriano, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	55 —	»
23.	Latella Lorenzo	»	55 —	»
24.	Agnolin Nello	»	54,39	»
25.	Airoldi Giulio	»	54,37	»
26.	Missagia Fidenzio, ex combattente, invalido per causa di guerra, croce al merito di guerra	»	54,35	»
27.	D'Aversa Salvatore	»	53,45	»
28.	Viazzi Domenico	»	53,16	»
29.	Vitagliano Umberto	»	53,04	»
30.	Masi Alfredo, orfano di guerra	»	53,02	»
31.	Dal Bello Bruno	»	52,91	»
32.	Cavaliere Mario, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	52,50	»
33.	Tufaro Giambattista, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	52,50	»
34.	De Felice Giovanni	»	52,50	»
35.	Breda Ennio	»	52,33	»
36.	Milazzo Stefano	»	52,24	»
37.	Cantarini Pietro	»	52,20	»
38.	Tonzani Mario	»	52,17	»
39.	Andreoli Antonio	»	52,16	»
40.	Caruso Giuseppe Vincenzo	»	52,12	»
41.	Morreale Angelo	»	52 —	»
42.	Cognetto Carlo	»	51,50	»
43.	Saguto Damiano, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	51,33	»
44.	Barbaro Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	51,33	»
45.	Furioli Fabio	»	51,33	»
46.	Tarricone Cataldo	»	51,27	»
47.	Abbenante Nicola	punti	51,06	su 120
48.	Bianchi Elia Pietro	»	51 —	»
49.	Romano Giacomo	»	50,91	»
50.	Garavaglia Fausto, ex combattente, reduce dalla prigionia, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,89	»
51.	Franzini Giovanni	»	50,89	»
52.	Belloli Mario	»	50,85	»
53.	Rossi Olivio, ex combattente	»	50,83	»
54.	Melon Bertino	»	50,80	»
55.	Stracquadanio Angelo	»	50,76	»
56.	Gozzi Rino, orfano di guerra, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,70	»
57.	Sanna Aldo, ex combattente	»	50,70	»
58.	D'Errico Pasquale, ex combattente, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,66	»
59.	Magrassi Mario, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,66	»
60.	Rinalducci Pietro	»	50,66	»
61.	Deriu Marcello	»	50,62	»
62.	De Vincenzis Vincenzo	»	50,59	»
63.	Valli Gian Carlo	»	50,54	»
64.	Soro Dante	»	50,52	»
65.	Eramo Francescantonio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,50	»
66.	Panico Antonio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,50	»
67.	Cristofori Vito	»	50,50	»
68.	Gatti Valentino	»	50,44	»
69.	Nucci Felice	»	50,43	»
70.	Vauthier Ettore, ex combattente, croce al merito di guerra, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,39	»
71.	Casillo Ciro	»	50,39	»
72.	Zanon Giuseppe, orfano di guerra, art. 15, legge 8 agosto 1962, n. 604	»	50,33	»
73.	Baciga Mosè, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,33	»
74.	Cervellione Michele, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,33	»
75.	Mottinelli Giovan Pietro, art. 15, legge 8 giugno 1964, n. 406	»	50,33	»
76.	Mastria Antonio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,33	»
77.	Agnello Gaspare	»	50,33	»
78.	Pecorini Lando	»	50,30	»
79.	Miceli Biagio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,24	»
80.	Berca Emilio	»	50,24	»
81.	Dindiani Mario, invalido di guerra	»	50,22	»
82.	Brancorsini Primo	»	50,20	»
83.	Borghese Pierino	»	50,16	»
84.	Longhin Lodino	»	50,12	»
85.	Belfiore Umberto, orfano di guerra	»	50,10	»
86.	Tesoriere Francesco, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,06	»
87.	Beletti Giovanni	»	50,06	»
88.	Franchini Silvano	»	50,04	»
89.	Mondino Luigi, partigano combattente, croce al merito di guerra, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50 —	»
90.	D'Ermilio Tommaso, ex combattente, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50 —	»
91.	Vicentelli Giovanna, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50 —	»
92.	Formica Valter, art. 15, legge 8 giugno 1962 n. 604	»	50 —	»
93.	Renna Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50 —	»
94.	Galassini Pietro	»	50 —	»
95.	Vitacolonna Raffaella	»	49,66	»
96.	Palermo Giuseppe	»	49,50	»
97.	Cantarelli Remigio	»	49,35	»
98.	Plateo Roberto	»	48,39	»
99.	Valdo Giovanni	»	48,24	»
100.	Nobile Francesco	»	48,02	»
101.	Finardi Guglielmo	»	47,66	»
102.	Calbi Carlo	»	47,63	»
103.	Bernacchia Tarcisio	»	47,52	»
104.	Del Gobbo Domenico	»	47,41	»
105.	Sambati Antonio	»	47,20	»

106. Donadonibus Giorgio . . . . . punti 47,16 su 120
107. Sorci Romeo » 47 — »
108. Silvestris Donato, orfano di guerra . » 46,50 »
109. Cantalupo Giuseppe » 46,33 »
110. Cernicchiaro Nicola, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 46 — »
111. Trombetta Silvano . . . . . . » 46 — »
112. Bianchini Carlo . . . . . . » 45,50 »
113. Luzzi Francesco . . . . . . » 45,41 »
114. Covino Beniamino . . . . . . » 45,37 »
115. Lipari Carla . . . . . . » 45 — »
116. Mozzato Sante . . . . . . » 44,35 »
117. Andruet Gelsomino . . . . . . » 43,87 »
118. Rossi Antonio . . . . . . » 43,74 »
119. Bonfiglio Salvatore . . . . . » 43,66 »
120. Guido Alfredo . . . . . » 43,43 »
121. De Petris Desiderio . . . . . » 43,20 »
122. Danzo Mario . . . . . . » 43 — »
123. Iurato Salvatore . . . » 42,50 »
124. Pulitanò Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 42,16 »
125. Guido Giuseppe . . . . . . » 42,16 »
126. Vesprini Albino . . . . . » 42 — »
127. Malfitano Angelo . . . . . . » 41,50 »
128. Berti Renzo . . . . . . » 41,18 »
129. Sauli Gianluigi . . . . . . » 41,08 »
130. Pellizzieri Silvano . . . . . . » 40,83 »
131. Pappalardo Giulio . . . . . . » 40,66 »
132. Di Giorgio Crispino . . . . . » 40,50 »
133. Gervasoni Giuliano . . . . . » 40,38 »
134. Chittaro Mario . . . . » 39,83 »
135. Colanzi Gino . . . . » 39,50 »
136. Colpo Remigio . . . . . . » 39,25 »
137. Resci Luigi . . . . . . » 39,18 »
138. Zucco Andrea . . . . . . » 39,02 »
139. Di Ianni Giovanni . . . . . . » 38,91 »
140. Diamante Francesco . . . . . » 38,66 »
141. Bonanni Luigi . . . . » 38,58 »
142. Saddi Giustino . . . . . . » 38,04 »
143. Biancardi Orazio . . . . . » 38 — »
144. Sorice Michele Elia . . . . . » 37,99 »
145. Licata Decimo . . . . . » 37,75 »
146. Lanticina Pietro . . . . . . » 37,66 »
147. Cazzato Carmelo . . . . . . » 37,50 »
148. Zamputi Pierino . . . . . . » 37 — »
149. Garlatti Bruno . . . . » 36,54 »
150. Capani Pietro . . » 36,33 »
151. Conte Oronzo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . » 36,16 »
152. Butera Antonio . . » 36,16 »
153. Zappietro Umberto . » 36,04 »
154. Vialetto Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 36 — »
155. Tonelli Candido, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . » 36 — »
156. Galliano Giuseppe . . . . . » 36 — »
157. Lea Licinio . . . . » 35,83 »
158. Maffei Giuseppe » 35,53 »
159. Trinchera Giuseppe Francesco, ex combattente, invalido di guerra, reduce prigionia . » 35,33 »
160. Musumeci Primo . » 35,06 »
161. Ferronato Egidio » 34,66 »
162. Marenna Paolo Genesio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . » 34,50 »
163. Schiffino Ottavio » 34,50 »
164. Melocco Giuliano, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 34,16 »
165. Modica Sebastiano » 34,16 »
166. Cannazza Saverio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 34 — »
167. Zanchi Salvatore » 34 — »
168. Prearo Cesare, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . » 33,50 »
169. Gentilucci Aldo . . . » 33,50 »
170. Matteazzi Giovanni . . . . . » 33,34 »
171. De Paola Salvatore . . . . . » 33,16 »
172. Petti Michele . . . . . » 32,33 »
173. Callegari Pier Giuseppe . » 32,32 »
174. Pizzutilo Vitantonio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . » 32 — »
175. Guerra Equità, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . punti 32 — su 120
176. Valsecchi Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 32 — »
177. Bray Pietro . . . . » 32 — »
178. Castagna Renato . . . . . . » 31,66 »
179. Zoletto Giancarlo » 31 — »
180. Quattrin Angelo, inv. civile di guerra art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 30,83 »
181. Gori Alvaro, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 30,83 »
182. Lazzari Giano Umberto . . . » 30,83 »
183. Lo Savio Giovanni . . . . » 30,68 »
184. Artesini Adelmo . . . . » 30,60 »
185. Uccello Corrado » 30,55 »
186. Cuculò Bellarmino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 30,50 »
187. Grasso Antonino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . » 30,50 »
188. Boccia Vito . . » 30,50 »
189. Banchio Giuseppe Romano . . » 30,39 »
190. Maccioni Achille » 30,08 »
191. La Rosa Antonio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 30 — »
192. De Mori Brulino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . » 30 — »
193. Marzilli Franco . . . . . . » 30 — »
194. Lo Re Francesco . . . . » 29,95 »
195. Sabato Giuseppe Rocco . . . » 29,89 »
196. Catallamo Giuseppe . . . » 29,83 »
197. Bellano Baldo . . . . » 29,70 »
198. Pesente Mario . » 29,66 »
199. Mazzitelli Domenica, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 29,50 »
200. Mastella Ruggero, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 29,50 »
201. Izzo Luigi . » 29,50 »
202. Pasetti Vittorio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 29,33 »
203. Torella Ezio . . . . » 29,33 »
204. Ferracuti Antonio . . . . . . » 29,26 »
205. Manfredi Renato . . » 29,16 »
206. Biodesco Giacinto Giovanni » 29,08 »
207. Bazzano Girolamo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . » 29 — »
208. Spallina Vito Armando . . » 29 — »
209. Cumbo Giovanni » 28,78 »
210. Motta Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 28,66 »
211. Schalagenauf Davide, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 28,66 »
212. Garofalo Ambrogio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 28,66 »
213. Castiglione Calogero, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 28,66 »
214. Capirchio Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962 . » 28,66 »
215. Molinari Tullio Marcello . . . » 28,66 »
216. Orso Attilio . . . . » 28,62 »
217. Messina Gaetano . . . . » 28,54 »
218. Melon Luciano . » 28,28 »
219. Marascio Elio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 28,16 »
220. De Martis Giuseppe . . » 28,16 »
221. Iocca Salvatore Alfredo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 28 — »
222. Calvarese Adamo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 28 — »
223. Murano Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 28 — »
224. Colagrande Sandro, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 28 — »
225. Boccalone Salvatore . » 28 — »
226. Celsa Maria Benedetto, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . » 27,66 »
227. Mocciola Luigi . . . . . . » 27,66 »
228. Capizzi Vincenzo . . . . . » 27,50 »
229. Sanfratello Salvatore . . . . » 27,35 »
230. Luongo Nicola . . . . . » 27,18 »
231. Amato Salvatore, ex combattente . » 27,16 »
232. Castagna Giovanni . . . . . » 27,04 »

233. Ragona Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	punti	27 —	su 120
234. Scarlatelli Oreste, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	27 —	»
235. Lupi Mario	»	27 —	»
236. Fasanaro Carlo	»	26,88	»
237. Raviol Angelo	»	26,85	»
238. Salurso Ettore	»	26,83	»
239. Visco Pasquale	»	26,53	»
240. Fabiano Antonio	»	26,50	»
241. Sortino Edoardo	»	26,35	»
242. Palmisani Domenico, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	26,33	»
243. Mazza Salvatore, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	26,33	»
244. Tozzi Luciano	»	26,33	»
245. Gianvecchio Benedetto, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	26,16	»
246. Mosconi Graziano, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	26,16	»
247. Romano Attilio	»	26,16	»
248. Tirro Salvatore Paolo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	26 —	»
249. Napolitano Felice Enrico, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	26 —	»
250. Lucaferri Domenico, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	26 —	»
251. Carcascio Silvano, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	26 —	»
252. Giurato Pier Domenico	»	26 —	»
253. Ferrone Alessandro, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	25,83	»
254. Bucci Giuseppe	»	25,83	»
255. Toso Mario	»	25,74	»
256. Del Bene Federico	»	25,50	»
257. Gelvatti Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	25,33	»
258. Ominelli Franco, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	25,33	»
259. Pulli Abele	»	25,33	»
260. Paterniti Brunetto	»	25,30	»
261. Accardi Antonino	»	25,26	»
262. Pisani Italo Vittorio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	24,85	»
263. Bencivenni Marco	»	24,85	»
264. Esposito Tommaso	»	24,83	»
265. Romagnoli Mario Felice	»	24,72	»
266. Albanese Giuseppe	»	24,68	»
267. Roselli Ivo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	24,50	»
268. Di Salvo Liborio	»	24,50	»
269. Magistrali Romano	»	24,45	»
270. Sergi Francesco	»	24,33	»
271. Masciotta Vittorio	»	24,16	»
272. Cifone Francesco	»	24,02	»
273. Iorio Francesco	»	23,76	»
274. Rausa Antonio	»	23,18	»
275. Folini Benito	»	23 —	»
276. Martini Tiziano	»	22,99	»
277. Grottola Tommaso	»	22,66	»
278. Vita Rita Elena	»	22,41	»
279. Cristini Carlo	»	22,16	»
280. Ceccarelli Augusto	»	22,06	»
281. Filippini Reginaldo	»	22,03	»
282. Guerra Francesco	»	20,89	»
283. Masino Pasquale, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	20,83	»
284. Canella Pier Angelo	»	20,83	»
285. Faietti Gastone	»	20,82	»
286. Buscemi Orazio	»	20,50	»
287. Brucculeri Gregorio	»	20,37	»
288. Grimaldi Giuseppe	»	20,33	»
289. Grossi Carlo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	20,08	»
290. Gatto Carlotta	»	20,08	»
291. De Pietro Fernando	»	20 —	»
292. Marcheluzzo Andrea	»	19,50	»
293. de Nicola Carlo	»	19,33	»
294. Angioni Avelio	»	19 —	»
295. De Cicco Giovanni	»	18,83	»
296. Rosa Loreto	»	18,50	»
297. Di Nicola Carmine	»	18,16	»
298. Mazzucà Gaetano	punti	18,11	su 120
299. Accardi Giuseppe	»	18,04	»
300. Vescia Francesco Paolo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	18 —	»
301. Ferri Enzo	»	18 —	»
302. Falletti Adolfo	»	17,66	»
303. Parla Giovanni	»	16,66	»
304. Stoppiello Carmine	»	16,47	»
305. Di Celio Egidio	»	16,44	»
306. Bonfanti Angelo	»	16,08	»
307. Giannuzzi Francesco	»	16,06	»
308. Rizzo Gestefano	»	16,04	»
309. Polito Rosario	»	16,02	»
310. Danti Robertino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	16 —	»
311. Di Bella Emanuele	»	16 —	»
312. Babuin Gian Paolo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	15,50	»
313. Cristofaro Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	15,50	»
314. D'Andrea Gustavo	»	15,50	»
315. Martucci Umberto	»	15,16	»
316. Massa Mario, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	15 —	»
317. Crivellari Massimino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	15 —	»
318. Schiavini Pasquale	»	15 —	»
319. Bassani Probo	»	14,68	»
320. Ghisoli Giancarlo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	14,66	»
321. Sbaraini Gabriele	»	14,66	»
322. Infantino Ignazio	»	14,52	»
323. Lapomarda Antonio	»	14,50	»
324. Cimino Santo	»	14,03	»
325. Battisti Diego, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	14 —	»
326. Mancuso Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	14 —	»
327. Ghiotti Luciano	»	14 —	»
328. Frarricciardi Antonio	»	13,85	»
329. Cavicchia Fiorindo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	13 —	»
330. De Cesare Cesare	»	13 —	»
331. Alecci Maria	»	12,97	»
332. Vita Ruffino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	12,83	»
333. Rezzani Giampietro, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	12,83	»
334. Esposito Elia	»	12,83	»
335. Brusatin Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	12,66	»
336. D'Aprile Pasquale	»	12,66	»
337. Bonomi Livio, partigiano combattente, 2 croci al merito di guerra, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	12,50	»
338. Farneti Umberto	»	12,50	»
339. Massaccesi Alberto	»	12,43	»
340. Alleva Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	12,16	»
341. Gambardella Giuseppe	»	12,16	»
342. Parisi Michele	»	12,01	»
343. Talarico-Chiodo Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	12 —	»
344. Scarfone Stefano	»	12 —	»
345. Russo Rosa	»	11,85	»
346. Arcuri Domenico Francesco	»	11,66	»
347. Del Zoppo Giovanni	»	11,50	»
348. Gandellini Ettore	»	11,18	»
349. Stella Giuseppe	»	11 —	»
350. Buoninconti Matteo	»	10,60	»
351. Piterà Francesco, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	10,50	»
352. Scotece Mario Michele	»	10,50	»
353. Lo Schiavo Giovanni	»	10,16	»
354. Di Giuseppe Ciro	»	9,66	»
355. Nozzolillo Giovanni	»	9,50	»
356. Tricarico Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	8 —	»
357. Cumar Luciano	»	8 —	»
358. Scuderi Francesco	»	7,18	»
359. Spataro Francesco	»	6,16	»
360. Nigro Francesco	»	6,03	»

361. Innamorato Eliseo . . . . . punti 5,95 su 120
362. Bonafine Alessio . . . » 5,66 »
363. Bezzi Vittorio » 5,02 »
364. Chindamo Michele, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 5 — »
365. Importuno Pierluigi . . . . . » 5 — »
366. Piscopo Giuseppe . . . . . » 4,66 »
367. Pagani Alfredo . . . . . » 4,56 »
368. Galia Giuseppe Maria . . . . . » 4,50 »
369. Ranucci Mario . . . . . . » 4 — »
370. Priolo Vincenzo . . . . . . » 3,83 »
371. Colucci Stefano . . . . . . » 3,33 »
372. Troisi Carmine . . . . . . » 2,30 »
373. Mocchi Giovanni . . . . . » 2,18 »
374. Mancini Vincenzo . . . . . » 2 — »
375. Nazzi Giuseppe . . . . . » 1,33 »
376. Petrelli Flavio Tito » 1 — »
377. Attanasio Antonio, invalido per causa di servizio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 0,83 »
378. Galatti Filippo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 0,83 »
379. Fiorina Roberto . . . . » 0,83 »
380. Fanfoni Mario » 0,68 »
381. Carcelli Enzo, orfano di guerra, articolo 15, legge 8 giugno 1962, numero 604 » 0,66 »
382. Chiecchio Mario, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 0,66 »
383. Tripodi Vincenzo » 0,66 »
384. Fortuna Igino, invalido civile di guerra . » 0,50 »
385. Scottini Mario » 0,33 »
386. Valentini Franco, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . » 0,18 »
387. Nardi Michele . . . » 0,18 »
388. Di Nicolantonio Luigi » 0,16 »
389. Mezzi Egidio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 0 — »
390. Lisi Fernando » 0 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4802)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami per l'ammissione di novanta allievi ufficiali al primo anno del 2° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio successivo, registro n. 16, foglio n. 334, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 20 maggio 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami per l'ammissione di novanta allievi ufficiali al primo anno del secondo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Di Loreto dott. Ugo, ispettore generale capo di pubblica sicurezza, vice capo della polizia.

Componenti:

Mantineo ten. gen. Umberto, ispettore del Corpo guardie di pubblica sicurezza;

Marongiu dott. Enrico, vice prefetto, direttore della divisione F.A.P.;

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto ispettore, direttore della divisione Scuole di polizia;

Quartuccio magg gen. Girolamo, comandante dell'Accademia del Corpo guardie di pubblica sicurezza;

Aliquò prof. Emanuele, ordinario di italiano e latino presso il Liceo classico « Albertelli » di Roma;

Nappo prof. Fiorenzo, ordinario di matematica e fisica presso il Liceo scientifico « Cavour » di Roma;

Pinto prof. Giovanni, docente universitario incaricato all'Accademia.

Eserciterà le funzioni di segretario il direttore di sezione dott. Alessandro Voci, dell'Amministrazione civile dell'interno.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1965
Registro n. 24 *Interno, foglio n.* 283. — DI STEFANO

(5368)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 23 luglio 1965, il diario delle prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni 30 settembre e 1° ottobre 1965, alle ore 8,30, presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(5445)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per venti tenenti medici in s.p.e. nel Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1964.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 59, in data 21 luglio 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 24 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1965, registro n. 37 Difesa-Marina, foglio n. 158, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di venti tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 30 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1965.

(5347)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.